



Consiglio Nazionale Forense



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
E
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

Roma, 13 luglio 2016 - Aula Bachelet del Palazzo dei Marescialli





Consiglio Nazionale Forense



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
E
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

Il **Consiglio Superiore della Magistratura** (di seguito **CSM**), con sede in Roma, piazza Indipendenza n. 6, rappresentato dal suo Vice Presidente On. Giovanni Legnini ed il **Consiglio Nazionale Forense** (di seguito **CNF**), con sede in Roma, via del Governo Vecchio n. 2, rappresentato dal suo Presidente avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite anche “Parti”,

visti gli artt. 104 e 105 della Costituzione che istituiscono il CSM, organo costituzionale al quale spettano, secondo le norme dell’Ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati;

visti gli artt. 10 e 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, che affidano al CSM il potere di formulare proposte al Ministro della Giustizia sulla modifica delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, di esprimere pareri sui disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario ed amministrazione della giustizia, nonché in materia di formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari;

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante «*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*», che all’articolo 35, comma 1, lettera *a*) attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale;

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che all’art. 35, comma 1, lettera *q*) chiama il CNF a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l’amministrazione della Giustizia;

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 che all’articolo 35, comma 1, affida al CNF la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (lettera *a*) nonché l’istituzione e la disciplina di un osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione (lettera *r*);

considerato che CSM ed CNF intendono sviluppare una collaborazione, al fine di concordare iniziative comuni tra magistratura e avvocatura per individuare le reali necessità del sistema giustizia, tenendo conto delle effettive esigenze che emergono presso ciascun ufficio giudiziario anche in conseguenza della recente revisione delle circoscrizioni giudiziarie;

ritenuto opportuno sviluppare azioni sinergiche per favorire il miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo le Parti, nel pieno rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano per la realizzazione di azioni sinergiche al fine di conseguire un miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana.
2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per la promozione di una comune cultura della giurisdizione tra magistratura ed avvocatura sui temi delle riforme della giustizia, dell'organizzazione giudiziaria, del processo civile e penale, e del processo telematico; ovvero finalizzate ad individuare le reali necessità del sistema giustizia, tenendo conto delle effettive esigenze che emergono presso ciascun ufficio giudiziario, anche in conseguenza della recente revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
3. A tali fini le Parti si avvalgono della istituzione e del funzionamento di appositi Tavoli tecnici paritetici nonché delle attività della Commissione sui "Rapporti con il CSM ed i Consigli Giudiziari" e dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione costituiti presso il CNF.

Articolo 2

Dati relativi all'amministrazione della giustizia

1. Le Parti si impegnano, nei limiti della disciplina vigente, a favorire il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche al fine di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale.

Articolo 3

Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari

1. Le Parti si impegnano a favorire lo studio e la più ampia condivisione di protocolli condivisi ovvero delle buone pratiche in uso presso gli uffici giudiziari per favorire la diffusione sul territorio nazionale della positiva esperienza di innovazione organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi, in particolare al fine di aumentare la qualità dei servizi della giustizia civile e penale, di suggerire il funzionale utilizzo delle risorse economiche e di personale per un ottimale funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, aumentare la capacità di informazione e comunicazione, aumentare la responsabilità sociale degli Uffici giudiziari in merito ai risultati conseguiti e ad un efficace utilizzo delle risorse.

Articolo 4

Consigli giudiziari

1. Le Parti si impegnano a promuovere la valorizzazione del ruolo dell'Avvocatura nell'ambito delle funzioni attribuite ai Consigli giudiziari.
2. A tal fine le Parti si propongono di valutare la possibilità di individuazione di posizioni comuni in merito ad eventuali modifiche legislative che contribuiscano ad un miglioramento della disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
3. Le parti convengono altresì sull'opportunità di valutare l'elaborazione di un regolamento "tipo" (o modello), da proporre ai Consigli giudiziari, in modo da stimolarne la più uniforme applicazione sul territorio e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma.

Articolo 5

Progetto "Pratica dei diritti"

1. Le Parti si propongono, anche favorendo la partecipazione di altre istituzioni, di collaborare al fine di elaborare ed attuare un progetto che coinvolga le istituzioni di istruzione scolastica primaria e secondaria, di I e II grado, statali e paritarie, ai fini della diffusione di una cultura della "pratica dei diritti" attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a disposizione del cittadino per la tutela dei propri diritti.
2. In particolare, il Progetto si propone di richiamare gli studenti al valore della legalità e del rispetto dei diritti, incentivando il senso civico e favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani, anche mediante l'illustrazione degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per la loro tutela.
3. Ai fini della realizzazione del Progetto, le Parti convengono altresì di elaborare, diffondere e pubblicare una "Guida pratica dei diritti", che raccolga materiali e pubblicazioni sul tema.

Articolo 6

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture.
2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica il nominativo del Referente per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

Articolo 7

Durata e modifiche

Il presente Protocollo ha la validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula le Parti si riservano la possibilità di modificarlo o integrarlo con le modalità seguite per la stipula ovvero di risolverlo, su iniziativa anche di una sola di esse.

Roma, 13.07.2016

IL PRESIDENTE DEL CNF
Avv. Andrea Mascherin



IL VICE PRESIDENTE DEL CSM
On. Giovanni Legnini

